



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO

composta dai Magistrati:

Dott. Alessandro NUNZIATA

Presidente

Dott. Gualtiero MICHELINI

Consigliere

Dott. Maria Gabriella MARROCCO

Consigliere rel.

all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED] 5 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

[REDACTED]
con l'Avv. A.F. Tartaglia, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. [REDACTED].

CONCLUSIONI: Come dagli atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'originario ricorso [REDACTED] rispettivamente coniuge e figlie del T.V. [REDACTED], premesso che il predetto era deceduto per [REDACTED], malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e che avevano inutilmente inoltrato domanda di riconoscimento dei benefici quale congiunti di vittima del dovere, chiedevano al Tribunale del lavoro di Roma:

“Piaccia all’Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, previa disapplicazione: 1) del PROVVEDIMENTO [REDACTED] n. [REDACTED] del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I reparto – Area SBA - e del relativo parere n. [REDACTED] 2) del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, e 2) del PROVVEDIMENTO M_D [REDACTED] del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - I reparto 4^ divisione – Servizio Speciali Benefici - e del relativo parere [REDACTED] del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio e 3) del Decreto n. [REDACTED] del Ministero della Difesa Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva I Reparto 4^ Divisione Servizio Speciali, di ogn’altro atto presupposto, connesso, dipendente e consequenziale, così provvedere: dichiarare tenuto e condannare il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e Finanze all’attribuzione/riconoscimento in favore delle ricorrenti, pro quota, dei benefici assistenziali ex DPR n. 243/2006 ex art 1 commi 563 e 564 L. 266/2005 ed ex L. 206/2004 e specificamente:

1) speciale elargizione di Euro 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica ex L. 302/1990;

2) l’assegno vitalizio, pari a euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica L. n 206/2004 art 5 comma 3;

3) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all’art 1 della legge 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art 9 legge n 206/2004;

4) Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti, con preferenza a parità di titoli, nonché diritto all’assunzione per chiamata diretta ex L. 407/1998;

5) beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo relativamente ad atti e documenti delle

procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esonazione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF);

Vinte le spese e competenze di lite da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”.

Nel contraddittorio con il Ministero della Difesa e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Tribunale del lavoro di Roma pronunciava la sentenza in oggetto, respingendo la domanda attorea.

A fondamento, il Tribunale, ritenuta preliminarmente la giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere la controversia, negava il diritto delle ricorrenti, azionato sia *iure hereditatis* sia *iure proprio*, sull'assunto che:

- il T.V. Carlo Amedeo Cattaneo non può essere qualificato come vittima del dovere ai sensi della l. n. 266/2005, perché il suo decesso non è avvenuto nel corso di una missione o in concomitanza di situazioni lavorative eccezionali tali da esporlo a rischi maggiori di quelli ordinariamente connessi all'adempimento della sua prestazione di lavoro;
- il riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'equo indennizzo in favore delle ricorrenti, *iure hereditatis*, non rileva al fine dell'invocato accertamento del diritto ai benefici ex l. n. 266/2005, trattandosi di fattispecie tipiche tra loro distinte.

Con ricorso ex art. 433 cpc depositato in data 11.11.2015 Luciana Cacciatore, Veronica Cattaneo e Giada Cattaneo impugnavano la sentenza in oggetto e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, lamentando allo scopo la violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., dell'art. 1, co. 563 e 564 l. n. 266/2005 e del DPR 7.7.2006 n. 243.

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva nel grado con un'unica memoria, resistendo all'impugnazione.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.

Osserva la Corte che l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce al comma 563: *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale*

non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area delle vittime del dovere, disponendo quanto segue: *“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*

Il comma 565, poi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare *“...i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze...”* in questione, regolamento poi emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

Tra i benefici economici per le vittime del dovere ed i loro superstiti rientra, in primo luogo, la speciale elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 l. 206/2004 (recante *“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”*), prevista dalla l. n. 302/1990 (recante *“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”*), estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 l. n. 222 2007 (*“1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206; peraltro, trattandosi di elargizione in misura fissa (€ 200.000,00 e successive rivalutazioni), essa va ripartita pro-quota tra gli aventi diritto.*

Rientra, inoltre, tra di essi anche lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004 (€ 1.033,00 mensili rivalutabili), per l'equiparazione di cui sopra, speciale assegno che spetta invece a ciascun superstite in quanto tale.

Rientra altresì il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma 2 l. n. 206/2004, richiamato dall'art. 4 D.P.R. 243/2006, all'esenzione dal pagamento di *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, all'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe C), previsto dall'art. 1 l. n. 203/2000 per i titolari di pensione di guerra ed esteso a decorrere dall'1.1.2008 alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ex l. n. 244/2007.

Rientra infine l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998, anch'esso in forza del richiamo di cui all'art. 4 D.P.R. n. 243/2006.

Tanto premesso, con specifico riguardo all'attribuzione al personale militare dello *status* di vittima del dovere, osserva la Corte che la S.C. ha chiarito che il comma 563 dell'art. 1 l. n.

266/2005 non richiede a tal fine la presenza nella prestazione lavorativa d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali dovute dal dipendente, bastando anche soltanto che l'evento dannoso a suo carico si sia verificato nello svolgimento dell'attività d'istituto, essendo di contro richiesto il rischio specifico dal successivo comma 564, che ha riguardo all'esistenza o al sopravvenire di circostanze o eventi straordinari nel corso di missioni (in specie, v. Cass. sent. n. 26012/2018; S.U. sent. n. 10791/2017).

Applicando al caso di specie detti principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, va allora osservato che è pacifico che la malattia, che ha determinato la morte del [REDACTED] è stata contratta dallo stesso per causa di servizio, dunque in ragione dello svolgimento da parte sua dell'attività d'istituto; inoltre emerge dagli atti che [REDACTED] aveva partecipato, da imbarcato, a varie missioni in ambito nazionale ed internazionale nonché a varie esercitazioni qualificate come missioni dalla stessa amministrazione di appartenenza e svolte in particolari condizioni ambientali e operative (v. stato matricolare al doc. 9 fascicolo secondo grado appellanti; v. mancata contestazione, da parte dell'amministrazione, dello svolgimento da parte del *de cuius* delle attività di controllo dei combustibili e dei lubrificanti dei mezzi navali; v. c.t.p. al doc. 25 del detto fascicolo, che richiama il decreto n. 60 della Direzione Generale per il Personale Militare dell'8.2.1999, attestante la presenza a carico del predetto di un consistente rischio biologico generico aggravato derivante prevalentemente dalla sua permanenza a bordo di unità navali, ritenute ambiente confinato ad alto rischio di infezioni virali; v. doc. 26 A-B fascicolo citato, rispettivamente copia nota eseguita nell'anno 1996, relativa al censimento dei manufatti contenenti amianto su nave Carabiniere, e copia fg. 64071 in data 28.10.1996, relativa al censimento dei manufatti contenenti amianto ancora in opera su Nave Alpino al termine dei lavori di trasformazione, entrambe navi sulle quali era stato imbarcato [REDACTED] v. anche, al doc. [REDACTED] parere del Collegio Medico Legale della Difesa, che esprime il giudizio di esposizione del [REDACTED] per motivi di servizio a un rischio generico aggravato per quanto attiene l'induzione di processi morbosi su base virale e di sussistenza del nesso di causalità tra servizio e infermità dallo stesso presentata, la quale riconosce una genesi su base virale).

Consegue che al T.V. [REDACTED] va riconosciuto lo *status* di vittima del dovere e/o di equiparato a vittima del dovere, risultando soddisfatti i requisiti di entrambe le fattispecie positivamente disciplinate ai commi 563 e 564 dell'art. 1 cit., con inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale ex D.P.R. n. 243/2006.

Consegue altresì che fondatamente le appellanti rivendicano -quali eredi del [REDACTED] e in proprio- il diritto ai benefici che l'ordinamento riconosce alle vittime del dovere e ai loro congiunti in conseguenza di tanto, giacché è pacifico in atti la loro qualità di coniuge e di figlie del [REDACTED]

In particolare, tenuto conto dei benefici per legge erogabili dal Ministero della Difesa, parte convenuta nel presente giudizio, va dichiarato il diritto delle appellanti all'elargizione ex art. 5, commi 1 e 5 l. n. 206/2004 *pro-quota*, all'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 oltre perequazioni di legge e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4 l. n. 206/2004 oltre perequazioni di legge.

Precisa peraltro la Corte che la condanna al pagamento di dette provvidenze non può essere resa nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come invece chiesto dalle appellanti, giacché titolare sostanziale passivo del rapporto obbligatorio controverso è soltanto il Ministero della Difesa e non sono state addotte ragioni idonee a sostenere un diverso titolo di responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adempimento delle dette obbligazioni.

Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione:

- va dichiarato il diritto di [REDACTED] ad essere riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale ex d.p.r. n. 243/2006
- va dichiara il diritto delle appellanti, rispettivamente coniuge e figlie del predetto, a tutti i benefici previsti dalla legge in conseguenza di tanto;
- il Ministero della Difesa va condannato a pagare alle appellanti l'elargizione ex art. 5, commi 1 e 5 l. n. 206/2004 *pro-quota*, l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 oltre perequazioni di legge e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4 l. n. 206/2004 oltre perequazioni di legge.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono poste a carico solidale delle amministrazioni appellate per l'interesse comune alla causa (art. 97 cpc) nonché distratte in favore del procuratore delle appellanti per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).

PQM

visto l'art. 437 cpc:

In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:

-Dichiara il diritto di [REDACTED] ad essere riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale ex d.p.r. n. 243/2006 e dichiara il diritto delle appellanti, rispettivamente coniuge e figlie del predetto, a tutti i benefici previsti dalla legge in conseguenza di tanto.

- Condanna il Ministero della Difesa a pagare alle appellanti l'elargizione ex art. 5, commi 1 e 5 l. n. 206/2004 pro quota, l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 oltre perequazioni di legge e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4 l. n. 206/2004 oltre perequazioni di legge.

-Condanna le amministrazioni appellate, in solido, al pagamento in favore delle appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.600,00 per il primo grado ed in € 1.800,00 per secondo grado, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato.

[REDACTED]
Il Consigliere Estensore
Dott. M.G. Marrocco

Il Presidente
Dott. A. Nunziata